

ALL'UFFICIO URBANISTICA
DEL COMUNE DI
CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Il/la sottoscritto/a..... Cod.Fisc

residente in..... via n°

tel..... cell. e.mail

in qualità di proprietario dell'alloggio ubicato a Cernusco sul Naviglio

in via n.

identificato al Catasto Fabbricati al foglio _____ mappale _____ subalterno _____

DICHIARA,

**consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci dall'art. 76,
nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000,**

- che la predetta unità immobiliare è agibile/abitabile come risulta dalla segnalazione certificata di agibilità presentata con prot. n. del, ad oggi efficace;

- che successivamente non sono intervenute modifiche tali da richiedere la presentazione di una nuova segnalazione certificata di agibilità';

– è conforme al titolo edilizio _____ n. _____ rilasciato in data _____/;
(tipologia)

oppure al titolo edilizio presentato in data _____ prot. n. _____ con procedimento edilizio concluso ed efficace;

– è conforme agli atti depositati al Catasto Fabbricati.

firma

.....

Cernusco Sul Naviglio lì,.....

Occorre allegare una **copia fotostatica di un documento d'identità** qualora la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato a riceverla.

La presente autocertificazione è utilizzabile solo per immobili per cui sia stata presentata segnalazione certificata di agibilità a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 222/2016 in data 11 dicembre 2016.

Si avvisano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Servizio Urbanistica.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 593 del 10 giugno 2020

La verifica superfici viene effettuata secondo le indicazioni della Determina Dirigenziale n 593 del 10 giugno 2020 – avente ad oggetto: "Metodologia per la determinazione della superficie dell'alloggio interessato dal rilascio dell'attestazione di idoneità abitativa ai sensi della L. 94 del 15 luglio 2009 che prevede, estratto:

[...] i competenti uffici comunali facciano riferimento per il rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa, a qualsiasi fine richieste:

- a) alla normativa contenuta nel decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 mediante l'individuazione degli spazi di abitazione secondo le indicazioni e prescrizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, previa consultazione dei titoli abilitativi agli atti comunali;*
- b) alla circolare ministeriale n. 7170 del 18 novembre 2009 la quale suggerisce ai Comuni, nel rispetto della propria autonomia, la possibilità di far riferimento al Decreto Ministeriale del 5 luglio del 1975 per il rilascio delle attestazioni di idoneità abitativa che stabilisce i principali requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione e che precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero degli occupanti;*
- c) verificando che un alloggio sia considerato idoneo quando corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salute pubblica in vigore, riguardanti alcune caratteristiche tra le quali:*

- l'altezza minima dei locali

- l'aereazione, l'illuminazione e la salubrità dei locali.

Il numero massimo di persone ospitabili viene determinato sulla base della superficie minima da destinare a ciascun occupante.

Ricordato che per "superfici degli alloggi" (ai sensi dell'art.2 comma 1 D.M. 1975) si intende la superficie utile dell'alloggio, data dalla somma delle superfici dei singoli spazi (soggiorno, camere, cucina, disimpegni, bagni, ecc.), tuttavia per calcolare il numero degli occupanti per le superfici inferiori al minimo consentito dei locali letto/soggiorno (mq 9-14), concorrono al computo della superficie abitabile complessiva dell'alloggio anche altri vani purché, per i principi sopra esposti, risultino rispettati:

- l'altezza minima interna di ml 2,70;

- i rapporti aeroilluminanti;

fermo restando che per ogni abitante deve esserci una superficie abitabile minima di 14 mq per i primi 4 e di mq 10 per i successivi (art.2 commi 2 e 3 D.M. 1975);